

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 20 novembre 2017 il responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri

ESAMINATI

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200;

Il giudizio conclusosi con sentenza n 1089/2017 notificata in data 13/11/2017 con la quale il Tribunale di Termini Imerese in data 25/10/2017 definitivamente ha dichiarato che il sinistro verificatosi l'29 maggio 2014 che ha visto il minore Agnello Alessio è da ricondursi ad esclusiva colpa del Comune condannandolo al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella somma complessiva di € 4.078,48 ,oltre a spese di lite liquidate in complessivi € 1.852,03,

PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 al codice intervento con 1.01.103 cap. pag. 53 "Debiti fuori bilancio servizi organi istituzionali", esercizio finanziario 2017;

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 22/11/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

COPY

COMUNE DI MISILMERI		
★	13 NOV. 2017	★
PROT. N. 3743 S	CAT.	
FASC.	RISP.	



Alle ore 15:32 viene riaperto il verbale ed il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura della pronuncia che segue.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, all'udienza del 25/10/2017 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2443 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

AGNELLO GIUSEPPE N.Q. (C.F. GNLGPP71A30F276E), con il patrocinio dell'avv. LO VERSO FABIO e con elezione di domicilio in CORSO BUTERA, 53 90011 BAGHERIA, presso il difensore avv. LO VERSO FABIO

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI MISILMERI (C.F.);

parte convenuta contumace

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi alle proprie note conclusive telematiche, al contenuto delle quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, AGNELLO Giuseppe in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Agnello Alessio, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Misilmeri, esponendo che, il giorno 29 maggio del 2014, mentre il predetto minore percorreva a piedi il marciapiedi della via Giuseppe Longo, angolo via D'Annunzio, in Misilmeri, era inciampato su una buca non visibile e non segnalata, insistente su tale marciapiede. Il minore, in particolare, era accompagnato, durante la passeggiata, dalla propria madre, che lo seguiva a breve distanza, e, nonostante lo stesso camminasse lentamente, non era riuscito ad evitare la buca in questione in quanto essa era coperta da un cartone, aperto a modo di foglio di giornale, facilmente calpestabile da qualsiasi pedone.

A causa della sopra indicata buca, il minore aveva battuto il viso ed il braccio sinistro violentemente per terra ed, in ragione delle lesioni riportate, era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri la Ferla di Palermo ove gli era stata diagnosticata "la frattura all'estremità distale del radio" a causa della quale aveva riportato postumi invalidanti pari al 5%, una invalidità temporanea assoluta pari a 30 giorni, ed un ulteriore periodo di invalidità relativa pari a giorni 25 giorni, per un danno complessivo pari ad euro 10.478,70.

Alla luce dei principi enunciati dagli articoli 2043 e 2051 c.c., l'attore ha



chiesto, dunque, previo accertamento della responsabilità del comune per i fatti oggetto di causa, di essere risarcito della somma complessiva sopra indicata, precisando, a riguardo, che l'amministrazione comunale convenuta si era resa responsabile di una duplice condotta omissiva consistente, nello specifico, nel non avere provveduto, in qualità di custode del superiore tratto stradale, alla eliminazione della sopra descritta situazione di pericolo e di non avere, quanto meno, provveduto alla segnalazione della medesima, rendendola ancor più imprevedibile ed oggettivamente inevitabile.

Il comune convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.

Istruita la causa con l'escussione del teste BELVISO Laura e con la disposizione di consulenza medica di ufficio, all'odierna udienza, parte attrice, nella contumacia dell'ente convenuto, ha concluso come da atti di causa e da note conclusive depositate telematicamente.

Orbene, ciò posto, la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte di AGNELLO Giuseppe, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore sopra generalizzato, va accolta, sia pur nei limiti di seguito evidenziati.

Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, allorquando, all'esito di un'indagine condotta in riferimento ai singoli casi e secondo criteri di normalità, possa riscontrarsi in



concreto la possibilità di un controllo sulla strada (come certamente sussiste nel caso in esame trattandosi di strada posta all'interno del centro abitato del comune di Termini Imerese).

L'art 2051 cc, in particolare, introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia, quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998).

Anche dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che, per l'applicazione della norma, è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa e non dal comportamento del custode, essendo sufficiente a fondare la responsabilità la sussistenza del rapporto di custodia intercorrente tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che il danno medesimo ha prodotto.

Da ciò discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche



dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).

Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.

Invero come è noto " il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato" (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).

Più di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità è finanche giunta a ritenere che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero, come sopra precisato, può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cassazione civile del 12/07/2006 n. 15779).



Va, altresì, precisato che la valutazione della sussistenza della insidia e/o trabocchetto, ovvero della intrinseca pericolosità della *res*, integra una tipica valutazione in fatto da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo, ed è riservata al giudice di merito il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità.

In altro senso, come affermato da una recentissima ordinanza del S.C. 09/03/2015 n° 4661 (conformemente a Cass. 22/10/2013 n° 23919 e Cass. 20/01/2004 n° 999), all'obbligo di custodia "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa", sicché quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile con la adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.

L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde, cioè, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr: Cassazione civile del 22 ottobre del 2013 n. 23919).



Orbene, ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, gli elementi acquisiti al processo inducono per un accoglimento parziale della domanda, dovendosi riconoscere un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui è processo, per rilievi di seguito indicati:

A) dall'unica foto prodotta in atti (allegato 5) si evince che la buca in oggetto fa parte di una disconnessione più ampia investente tutta la parte orizzontale del marciapiede dove la buca risulta essere collocata. Disconnessione quest'ultima che appare presentare diversi livelli di profondità ed un'estensione molta vasta a tal punto da essere, anche in lontananza, visibile;

B) parte attrice non ha dato alcuna indicazione del fatto se il sinistro sia avvenuto di giorno o di sera; le dimensioni della disconnessione, tuttavia, inducono a ritenere la visibilità della stessa anche all'imbrunire;

C) parte attrice ha, inoltre, riferito della presenza di un cartone, posizionato in modo tale da coprire la buca (la voragine)- ricostruzione quest'ultima confermata dal teste escusso all'udienza del 02 maggio del 2016- dalla quale asserzione è lecito ritenere che tale cartone fosse posto solo sulla estremità interna del marciapiede (sopra cioè la parte più profonda della disconnessione, formante una vera e propria buca/voragine), ma non anche sulla parte più centrale ed estrema del lato esterno del marciapiede. Queste ultime, dunque, non solo erano visibili, ma per le loro condizioni avrebbero dovuto indurre la vittima a tenere una maggiore diligenza, essendo non del tutto imprevedibile la circostanza che anche l'altra parte del marciapiede, non visibile in quanto coperta dal cartone, non versasse in condizioni perfettamente regolari. Si ritiene, pertanto, che quest'ultima non abbia tenuto una condotta del tutto prudente ed adeguata allo stato dei luoghi, sebbene il



livello di imprudenza dalla stessa tenuto non è tale da interrompere il nesso causale atteso che il teste escusso ha comunque confermato l'occultamento della buca da parte del giornale e, dunque, la sua idoneità a trarre in inganno il passante;

D)Parte attrice, nello stesso atto introduttivo, ha rappresentato che il minore era accompagnato dalla madre che lo seguiva a breve distanza (circostanza questa confermata dal teste escusso il quale ha dichiarato che, al momento del verificarsi del sinistro, la madre era accanto al minore). La presenza della madre, sebbene, dunque, non è idonea a riversare l'integrale responsabilità per i fatti di causa in capo alla stessa, tuttavia, induce comunque a ritenere che il predetto genitore non abbia assolto perfettamente ai propri obblighi di vigilanza sul minore, evitando, cioè, che il medesimo poggiasse il piede sulla parte di marciapiede coperta dal cartone, tenuto conto delle condizioni precarie e disconnesse di tutto il tratto di marciapiede che lo stesso si accingeva a percorrere, ove era anche collocata la buca oggetto di causa.

I fatti sopra considerati idonei, dunque, appaiono allo scrivente, se non ad interrompere -considerato il fatto che il teste escusso all'udienza del 02 maggio del 2016 ha confermato lo svolgimento dei fatti di causa quali indicati nell'atto di citazione ed, in particolare, la presenza del giornale sulla buca e la caduta del minore a causa di quest'ultima, fatti quest'ultimi che, inoltre, non hanno trovato una smentita nelle difese avversarie, essendo il come convenuto rimasto contumace-quanto meno a lenire il nesso di causalità tra la *res*, oggetto della custodia, e la caduta del minore, non avendo l'attore (in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore) provato di avere tenuto una diligenza del tutto adeguata allo stato dei luoghi, con



l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari anche in punto di responsabilità in *vigilando*.

Ne deriva, pertanto, il riconoscimento di un concorso di colpa a carico dell'attore pari alla misura del 50%.

Venendo adesso alla liquidazione dei danni risarcibili, va rilevato che, a tale proposito, non può prescindersi da un preliminare riferimento ai principi espressi in materia dalla recente sentenza della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972, la quale, nell'affrontare il problema della liquidazione del danno non patrimoniale, a Sezioni Unite ha affermato che il "risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre".

È, pertanto, sempre necessario prendere in considerazione tutte le ripercussioni negative anche non economiche risentite dalla vittima che andranno valutate alla luce di una lettura unitaria della nozione di danno non patrimoniale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Ed infatti, "il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno". Pertanto sarà "compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione".

I giudici di legittimità hanno proseguito affermando che "dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva



consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

In altri termini la Corte ha avvertito l'esigenza di chiarire che il danno non patrimoniale è un unicum, al cui interno i pregiudizi in vario modo denominati –biologico, morale, da perdita del rapporto parentale – hanno solo una valenza descrittiva di un pregiudizio complesso che va risarcito integralmente, senza nessuna lacuna ma neppure senza alcuna duplicazione.

Il danno biologico, in tale ricostruzione, include quali voci o sotto-voci anche il danno estetico, alla vita di relazione, alla sessualità e soprattutto la componente relazionale del pregiudizio di tipo esistenziale.

Ed, infatti, i “pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica” rappresentano soltanto voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico e dovranno quindi necessariamente essere ricondotte sotto questa qualificazione.

Su tali presupposti il Giudice è chiamato ad operare la massima personalizzazione possibile della liquidazione del danno biologico con l'adeguamento alle circostanze del caso concreto.

Ed allora con riferimento al caso concreto spetta a parte attrice il ristoro del danno biologico subito.

Per il minore Agnello Alessio, il C.T.U. ha concluso che dalle lesioni subite è conseguito un danno biologico permanente pari al 3%, nonché, un periodo di ITT pari a giorni 30, di ITP, al 50%, pari a giorni 10.

L'esperto nominato ha, in particolare, chiarito che, in occasione del sinistro oggetto di causa, parte attrice ha riportato “ trauma contusivo al polso sinistro con frattura composta della metafisi distale del radio” precisando, a riguardo,




come l'evidenza del nesso di causalità tra antecedente (trauma) e conseguenze (lesioni) e tra queste ed i loro esiti (menomazione e postumi) risulta comprovata dalle risultanze anamnestiche e dalla documentazione sanitaria prodotta agli atti.

Parte attrice ha, inoltre, documentato di aver sostenuto spese mediche quantificate dal C.T.U. nella misura pari ad euro 30,00.

Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, va rilevato che, in ragione della peculiarità del bene lesa che rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Sempre in tema di quantificazione del danno, l'orientamento recente del Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla caduta.

Orbene, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2014, il danno permanente è pari ad euro 4658,00. Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale), sempre facendo applicazione delle tabelle di Milano, è pari a € 3360,00 ottenuto prendendo come base di partenza la somma di 96,00 euro al giorno, ritenuta congrua in considerazione della gravità del fatto e



delle conseguenze dannose riportate.

Pertanto il danno non patrimoniale, secondo il criterio tabellare è pari complessivamente ad € 8048,00 da ritenersi comprensivo sia del cd. danno biologico in senso stretto che delle sofferenze morali, sia ancora delle spese mediche come sopra quantificate.

Considerata, inoltre, l'entità delle lesioni riportate da parte attrice, nessuna personalizzazione del danno va applicata nel caso di specie. Il danno morale, stante l'entità delle lesioni da essa riportate, e la mancata allegazione di elementi specifici, va, infatti, considerato come intrinsecamente liquidato nella somma sopra indicata. Tale importo va, inoltre, ridotto della misura del 50 % e, pertanto, deve essere riquantificato nella somma pari ad euro 4.024,00.

Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come



progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.

Orbene devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (giungendo alla somma di euro 3.988,11) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato si perviene ad una somma pari ad euro € 4.078,48 (di cui euro 54,48 a titolo di interessi).

Sulla somma così disposta vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto, facendo applicazione del D.M. 55/2014, del valore della controversia e della attività in concreto espletata nel presente giudizio; il valore della controversia, in particolare, viene stabilito sulla base, non di quanto richiesto dall'attore, ma di quanto liquidato da questo giudice con la presente pronuncia. Le spese di lite, liquidate complessivamente nella misura di euro 2.430,00, oltre spese borsuali, spese generali al 15%, IVA e CPA, vanno, dunque, compensate tra le parti nella misura del 50%, e poste, per l'ulteriore 50%, a carico di parte convenuta, con previsione della distrazione a favore del procuratore di parte attrice che le ha anticipate.

Le spese della ctu seguono parimenti il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del sindaco *pro-tempore*, al pagamento, nei confronti di AGNELLO Giuseppe, in qualità di genitore



esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore AGNELLO Alessio, della somma pari ad € 4.078,48 (di cui euro 54,48 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali derivati al minore sopra generalizzato dal sinistro per cui è causa;

•Compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate complessivamente nell'importo di euro 2430,00, oltre spese borsuali, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, condannando, invece, il Comune di Misilmeri, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento, nei confronti di AGNELLO Giuseppe, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore AGNELLO Alessio, dell'ulteriore 50% delle spese di lite, somma della quale viene disposta la distrazione a favore del procuratore di parte attrice antistatario;

•Compensa integralmente tra le parti le spese della ctu. ✕

Così deciso in Termini Imerese, in data 25 ottobre del 2017.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



PAGATO DIRITTO DI CERTIFICAZIONE
A MEZZO DELLA DICHIARAZIONE
APPOSTA SULLA RICHIESTA

1338
9



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.




Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Lo Venso
F. Lo Venso nell'interesse di Afrullo Giuseppe n.p. di funzione

Termini Imerese li 06 NOV. 2017

Il Cancelliere

F. Lo Venso

IL CANCELLIERE
Eusebia Giovanni Calabrese



Per autentica
Termini Imerese, li 06 NOV. 2017

IL CANCELLIERE
Eusebia Giovanni Calabrese



COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

55

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.9475 - 1/1

Richiedente LO VERSO AVV. FABIO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Luigi Spade abilitato al protocollo Maria Antonelli

2443/2015

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI

13/11/17

L'Ufficiale Giudiziario DAMIATA VINCENZO

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.Firma:

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

MISILMERI il _____

Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

SPECIFICA

Diritti € 2,58

Trasferte € 6,23

10% € 0,62

Spese € 0,00

Varie € 0,00

Bolli € 0,00

TOTALE € 9,43

Data rich.08/11/17

Funz.Unep/Uff.Giud. _____

224

Avv. Fabio Lo Verso
Corso Butera, 53
tel-fax 091 8432693 – 90011 Bagheria PA
c.f. LVRFBA78A01G273L p.iva 05573380820
mail: avvocatofabioloverso@libero.it – pec fabioloverso@pecavvpa.it
ric. Lu-Me-Ve ore 16:00– 19:00

Bagheria li, 15/11/2017

Spett.le Comune di Misilmeri

pec: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Oggetto. Agnello c/ Comune di Misilmeri – conteggio spese legali sentenza n. 1089/17

Riscontrando la V.s nota del 14/11/2017, invio il conteggio delle spese legali a me dovute giusta distrazione operata in sentenza.

Spese Legali (onorari)	E 1.215,00
Rimb. Forf. 15%	E 182,25
C.p.A 4%	E 55,89
IVA 22%	E 319,69
Costo copie sentenza (copie per parte e per avvocato)	E 61,20
Spese notifica	<u>E 18,00</u>
Totale	E 1.852,03

Si rimane in attesa del pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate

IBAN: Banco Popo. Siciliano, Ag. Di Bagheria, codice swift BAPPIT21P84 – IBAN, IT27M0503443070000000147361

Bagheria li, 15/11/2017

Avv. Fabio Lo Verso

